

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLE

STRUTTURE DIDATTICO INFORMATIVE DEL PARCO

SITE IN CASTAGNO D'ANDREA E LONDA

PER IL PERIODO LUGLIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di luglio

TRA

il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
- in persona del Dott. Giorgio Boscagli nato a Roma il 06/10/1952 il quale
interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Direttore del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna con
sede in Pratovecchio, Via Brocchi n. 7 e che di seguito verrà denominato
"Parco";

E

Il Comune di San Godenzo - in persona del Sig. Marretti Lori nato a Borgo
San Lorenzo il 21.03.1956 il quale interviene nel presente atto non in
nome proprio ma quale Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e
Ambiente del suddetto Comune con sede in San Godenzo, P.zza del
Municipio, n. 1 CF. 01428380487, e di seguito chiamato Comune di San
Godenzo;

Il Comune di Londa - in persona del Dott. Fontani Moreno nato a Londa
(FI) il 10.06.1962 il quale interviene nel presente atto non in nome
proprio ma quale Responsabile del Servizio "Affari Generali e Finanziari"
del suddetto Comune con sede in Londa, P.zza Umberto I, n. 9 CF.
01298630482, e di seguito chiamato Comune di Londa;

PREMESSO:

- che una delle funzioni precipue di un Parco Nazionale è senza dubbio rappresentata dalla fornitura di servizi di informazione, di conoscenza del territorio, di accompagnamento e guida e di didattica ed educazione ambientale;
- che al fine di svolgere queste funzioni, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna si è dotato di una serie di strutture decentrate rispetto alle sedi, tra le quali particolare rilevanza rivestono i Centri Visita ed i Punti Informazione;
- che tali strutture possono e devono divenire i luoghi grazie alla cui presenza, ed alle cui dotazioni, sia possibile sviluppare dei veri e propri programmi di offerta rispetto ad una domanda sicuramente crescente di turismo ambientale e culturale;
- che il 31 dicembre 2013 è scaduta la convenzione per la gestione delle suddette strutture, stipulata con il Comune di Londa ed il Comune di San Godenzo;
- che, a seguito dei contatti intercorsi, i Comuni sopraccitati si sono dichiarati disponibili a proseguire nella gestione delle strutture in oggetto ed a concorrere, insieme al Parco, alla realizzazione di un progetto di promozione del territorio, per valorizzarne le peculiarità naturalistiche e storiche ed incentivarne la fruizione turistica;
- che si rende pertanto necessario definire, nella presente convenzione, i rapporti tra il Parco e i Comuni di San Godenzo e Londa sulla base del progetto di gestione, acclarato al prot. num. 2863 del 01/07/2014 dell'Ente Parco.
- che i Comuni hanno concordato che il coordinamento della gestione

delle suddette strutture sia affidato ad un referente unico, un Comune capofila che gestirà sia i rapporti amministrativi e finanziari con l'Ente Parco sia con il soggetto gestore, individuato nel Comune di Londa;

- che i Comuni, fermi restando gli obiettivi e le finalità in oggetto, potranno nella fase di gestione avvalersi di soggetti terzi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE

CONVENZIONE

Art. 1 Oggetto

La convenzione ha per oggetto la gestione dei servizi connessi alle strutture e le attività di animazione previste nel progetto di gestione; le strutture di riferimento per le attività, denominate "Centro Visita del Parco", sono le seguenti:

Centro Visita di Castagno D'Andrea

Centro Visita di Londa

In tali edifici sono presenti locali adibiti a Centro Visita, e perciò oggetto della presente convenzione. La individuazione precisa dei locali nei quali dovranno essere svolti i servizi di cui alla presente convenzione è riportata nell'allegata planimetria.

I servizi richiesti riguardano:

l'accoglienza ai visitatori, con fornitura di informazioni, materiale e quant'altro richiesto, ed eventuale guida agli spazi espositivi; tale servizio informativo dovrà riguardare non esclusivamente il territorio del Parco ma complessivamente le caratteristiche e le opportunità dei territori dei Comuni compresi nel Parco;

la gestione del Servizio Turistico con l'espletamento di tutte le richieste di informazioni sia telefoniche, che per posta elettronica ed ordinaria, ivi incluse quelle pervenute direttamente al Parco;

- l'organizzazione di visite al Parco per gruppi di visitatori organizzati, avvalendosi, per le specifiche mansioni, prioritariamente delle Guide Ufficiali del Parco;

- lo stimolo alle realtà associative e imprenditoriali locali per la realizzazione di iniziative congiunte;

- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio del Parco e di animazione culturale; tali programmi dovranno essere realizzati avvalendosi anche, per le specifiche mansioni, delle Guide Ufficiali del Parco;

- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di tipo didattico-educativo, adatti alle varie categorie di utenti potenziali, da svolgersi sia presso i locali dei singoli centri visita sia in ambiente;

- la realizzazione, anche in collaborazione con il Parco, di materiale didattico-informativo e divulgativo a supporto delle attività;

- la gestione per le finalità connesse ai servizi sopra richiamati, e fatte salve eventuali necessità di impiego da parte del Parco, degli spazi per riunioni e proiezioni;

- l'organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona tenuta dei locali

- nei quali vengono svolti i servizi (pulizie interne ed esterne, manutenzione ordinaria di locali ed efficienza delle attrezzature ecc.);

- la presenza dell'Ente Parco in maniera capillare sul territorio, garantendo la massima visibilità (quindi andranno curate con la massima attenzione la distribuzione del materiale informativo presso tutte le strutture del territorio, la diffusione delle informazioni relative a iniziative e a opportunità per i turisti, ecc.), non solo con l'attività informativa e i servizi forniti al turista, ma anche tramite un'azione "esterna" presso tutti i soggetti interessati. Anche per quanto riguarda la distribuzione del materiale a pagamento, sarà compito dei Comuni attivarsi per incrementare la vendita dei prodotti del Parco, al fine di aumentare le entrate e la visibilità dell'Ente;

Art. 2 Livelli minimi di servizio richiesti

I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno fornire i livelli minimi di servizio indicati per ciascuna struttura riportati nel progetto di gestione acclarato al prot. num. 2863 del 01/07/2014 dell'Ente Parco.

Art. 3 Concessione del logo del Parco e rapporti organizzativi

Gli uffici del Parco si assumeranno l'impegno di indirizzare presso le strutture suddette le richieste di visita e di attività riguardanti il versante fiorentino del Parco. Le forme di pubblicizzazione delle attività e dei servizi forniti presso le strutture suddette sia direttamente da parte del Parco, sia congiuntamente, sia da parte del soggetto incaricato, andranno attivate secondo modalità da concordarsi di volta in volta. A tal fine il soggetto incaricato sarà autorizzato all'utilizzo del Logo del Parco, da apporre sugli strumenti di pubblicizzazione delle attività svolte presso le strutture che intenderà produrre e che avrà concordato con l'Ente

Art. 4 Riconoscibilità degli addetti

Gli addetti alle strutture informative in oggetto dovranno indossare nell'esercizio delle loro mansioni un abbigliamento dedicato e coordinato che riporti il logo del Parco. Tale logo dovrà avere adeguata visibilità.

Art. 5 Coordinamento del progetto

Il Comune capofila si impegna a nominare, e comunicare all'Ente Parco, un coordinatore della gestione delle strutture oggetto della presente, a cui l'Ente farà riferimento per ogni problematica di ordine tecnico, gestionale ed amministrativo.

Art. 6 Oneri a carico dei gestori

I Comuni o i gestori da loro individuati svolgeranno i servizi indicati nel presente documento provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari. In particolare sono a completo carico dei Comuni o dei soggetti gestori tutti gli oneri, ivi compresi quelli assicurativi e previdenziali, relativi all'impiego del personale.

Art. 7 Requisiti del personale impiegato

I Comuni o i gestori da loro individuati si impegnano a individuare il personale rivolgendosi prioritariamente a giovani dei comuni nei quali sono situate le strutture informative indicate nel presente documento, purché siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità. Il personale dovrà essere fisicamente e culturalmente idoneo all'impiego. I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno comunque osservare, nei confronti del personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Gli operatori individuati saranno obbligati a frequentare un corso di formazione annuale organizzato dall'Ente Parco.

Art. 8 Segreto d'ufficio

Il personale individuato è legato al segreto d'ufficio per fatti relativi all'Ente Parco di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dell'attività.

Art. 9 Diffusione e vendita di prodotti

I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno diffondere, attraverso le strutture di cui al presente documento, il materiale gratuito prodotto dal Parco. Tale materiale dovrà essere collocato in appositi spazi e dovrà essergli garantita adeguata visibilità. I soggetti gestori dovranno inoltre rivendere presso le strutture di cui al presente documento, il materiale educativo, divulgativo e promozionale a pagamento prodotto dal Parco.

Tale materiale potrà essere acquistato direttamente dal Parco; in tal caso il prezzo di acquisto sarà ridotto del 35% rispetto a quello di copertina.

Sono a carico dei Comuni e dei soggetti gestori tutti gli adempimenti fiscali, relativi alle norme di sicurezza, ecc. connessi alla vendita di prodotti. La restituzione del materiale rimasto invenduto potrà essere effettuata nei limiti delle quantità fatturate dal Parco nello stesso periodo fiscale di riferimento (trimestre). Nel caso in cui i soggetti gestori intendessero svolgere attività di vendita di altri prodotti, di tipo divulgativo, di artigianato ed agroalimentari che siano attinenti alle finalità generali dei centri visita e del territorio, dovranno effettuare una comunicazione preventiva dettagliata dei prodotti proposti e dei prezzi all'Ente Parco Nazionale.

Art.10 Biglietti di ingresso

E' facoltà dei gestori, in accordo con l'Ente Parco, decidere se far pagare biglietti di ingresso ad eventuali sale espositive delle strutture in oggetto. L'importo specifico dei biglietti andrà specificato all'interno del progetto di gestione, che dovrà essere formalmente approvato dall'Ente Parco. I Comuni si impegnano a garantire la gratuità dell'ingresso per bambini al di sotto degli 8 anni e per i portatori di handicap e diversamente abili. Sono a carico dei Comuni o i gestori da loro individuati gli adempimenti fiscali ed amministrativi inerenti tale articolo.

Art.11 Durata del servizio e recesso

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2014.

L'Ente Parco si riserva di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, senza che i Comuni possano vantare alcunché. Il contratto potrà essere risolto dall'Ente Parco prima della scadenza naturale, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata postale A.R., in caso di grave inadempienza da parte dei Comuni agli obblighi contrattuali.

I Comuni potranno risolvere il contratto prima della scadenza naturale, solo per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione da presentarsi almeno con trenta giorni di anticipo, e fatta comunque salva la possibilità per l'Ente di rivalersi per il danno subito.

Il servizio verrà svolto secondo le modalità, gli orari e le forme definite dal progetto di gestione acclarato al prot. num. 2863 del 01/07/2014 dell'Ente Parco.

Per tutto quanto previsto nell'accordo e nel progetto di gestione, si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento che possono trovare utile applicazione nel caso di specie.

ART. 12 - Pagamenti

Alla realizzazione del progetto, di cui al precedente art. 2, l'Ente Parco Nazionale parteciperà con un importo annuo onnicomprensivo di €. 20.000,00 cumulativamente per entrambi i Comuni. L'Ente Parco Nazionale provvederà all'erogazione di tale importo a favore del Comune capofila in due rate, la prima delle quali, corrispondente al 50% entro il 15 agosto. La seconda rata sarà corrisposta al termine del periodo di apertura. Il pagamento di entrambe le rate avverrà dietro presentazione di una relazione esaustiva sull'andamento del servizio, da cui emergano in particolare i periodi e gli orari effettivi di apertura della strutture informative, il numero dei visitatori e l'andamento delle manifestazioni di animazione organizzate. L'Ente Parco si riserva di effettuare controlli sul rispetto del progetto di gestione approvato.

ART. 13 - Servizi connessi con la manutenzione dei locali – canoni

La gestione dei servizi di cui sopra deve essere accompagnata da una efficiente gestione dei servizi logistici connessi alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione dei locali, degli impianti e degli allestimenti, che restano a totale carico dei gestori, così come i canoni e i costi relativi ai servizi telefonici, elettrici, idrici, nonché le tasse relative ai servizi di nettezza urbana e le spese di riscaldamento e la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aree esterne di pertinenza.

La manutenzione ordinaria di ogni struttura sarà disciplinata nei verbali di consegna delle singole strutture, che saranno sottoscritti alla consegna degli immobili in oggetto.

In tale documento verranno anche riportati i criteri di ripartizione delle spese relative a quegli eventuali impianti che, in quanto non divisibili, sono a servizio anche di locali non assegnati col presente contratto.

Art. 14 - Locali ed attrezzature disponibili

I locali a disposizione dei gestori sono quelli riportati nelle planimetrie.

I Comuni diverranno utilizzatori finali dei beni indicati nell'inventario e indicati nel verbale di consegna, e responsabili della loro riconsegna all'Ente Parco, al termine del contratto, in buono stato di conservazione.

Per la durata del contratto, restano a carico dei Comuni le spese di manutenzione ordinaria di tali attrezzature e allestimenti.

Nel corso della durata del contratto, potranno essere previste dall'Ente integrazioni a tali attrezzature ed allestimenti, anche sulla base di suggerimenti e proposte da parte dei Comuni: in tale caso i nuovi acquisti verranno consegnati ai Comuni alle medesime condizioni.

ART. 15 - Disponibilità per l'Ente Parco dei locali

Ferme restando le esigenze legate allo svolgimento dei servizi qui in oggetto, dovranno comunque essere tenuti a disposizione dell'Ente Parco, per iniziative specifiche e preventivamente concordate, le sale conferenze e gli spazi espositivi delle strutture oggetto della presente. I Comuni o i gestori da loro individuati dovranno garantire gratuitamente, al proposito, il supporto logistico alle iniziative organizzate direttamente dal Parco, per il quale verranno di volta in volta concordate le modalità operative, fermi restando i diritti in termini di compensi per eventuali prestazioni. In ogni caso verranno concordate fra le due parti le modalità di programmazione e

gestione delle varie iniziative, in modo da evitare sovrapposizioni o difficoltà organizzative.

ART. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e sarà registrata solo in caso d'uso (Risoluzione n. 108/2001).

Le spese inerenti il presente atto, comprese quelle dell'eventuale registrazione, sono a carico dell'Ente Parco Nazionale e dei Comuni in parti uguali.

Art. 16 - Tracciabilità

I Comuni si assumono la responsabilità sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 136/10.

Art. 17 Informativa ai sensi della legge 196/2003

Al sensi e per gli effetti della legge 196/2003, I Comuni attestano di essere informati in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali connessi all'esecuzione della presente convenzione, il trattamento informatico e manuale dei dati per le attività istituzionali del Parco e comunque connesse e strumentali allo svolgimento della propria attività, la natura obbligatoria del conferimento per l'esecuzione del presente contratto, le conseguenze in caso di rifiuto, i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei dati personali o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo. Il titolare del

Trattamento è l'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Letto, confermato in segno di accettazione, viene firmato dalle parti contraenti come segue:

Per il Parco Nazionale delle Foreste

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

(Dott. Giorgio Boscagli)

Per il Comune di Londa

(Sig. Moreno Fontani)

Per il Comune di San Godenzo

(Sig. Lori Marretti)


I Comuni dichiarano di aver particolarmente considerato e di approvare quanto disposto dall'art. 11, per il quale esprimono specificatamente il loro consenso a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Per il Comune di Londa


(Sig. Moreno Fontani)

Per il Comune di San Godenzo

(Sig. Lori Marretti)



PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO TERRA - STATO DI PROGETTO



PIANO TERRENO

RIF. ART. 1 DELLA CONVENZIONE

